



Avvocatura dello Stato

- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -

Sezione Lavoro

RICORSO

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Ragusa, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: catania@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

contro

STERLINO ANGELA (c.f. STRNGL72C55F258Y), nata a Modica il 15.03.1972 ed ivi residente nella Via San Giuliano n°2, elettivamente domiciliata in Modica, via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, presso lo studio dell'**Avv. Carmelo Blanco**, del foro di Ragusa (C.F. BLNCML73R09F258P - PEC *carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it* - FAX 0932/456177) che l'ha rappresentata e difesa in primo grado;

- appellata -

Nei confronti di

tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che, dall'accoglimento delle domande contenute nel ricorso di primo grado o, per converso, dall'accoglimento del presente appello, potrebbero avere un detrimento nella loro posizione nelle graduatorie in cui controparte ha richiesto la rettifica del punteggio attribuitole

- litisconsorti necessari -

Per l'appello

della sentenza n. 1233/2024 (a11.1), pubbl. il 06/12/2024 dal Tribunale di Ragusa - Sez. Civ. - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del dott. La Vecchia, nel procedimento RG n. 2681/2024, notificata in data 12 Dicembre 2024 (a11.2)

PREMESSA

Controparte, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto:

a) di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento delle





graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 presso l'Istituto Comprensivo R. Poidomani di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico;

b) di aver fatto valere, con la domanda, i servizi prestati dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024 (si veda il ricorso per il relativo elenco) come ASACOM alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico provinciale;

c) che l'Istituto scolastico convenuto non le ha attribuito alcun punteggio per detti servizi.

Controparte ha, quindi, lamentato l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, rientrando tali servizi nella voce residuale "altro servizio" di cui alle tabelle allegate al d.m. 89/2024, da intendersi in senso ampio come riferito a qualunque tipo di servizio reso all'interno di scuole pubbliche, a maggior ragione ove, come nel caso di specie, finanziato con fondi pubblici ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.

Ha chiesto, conseguentemente, riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.

Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di primo grado ha accolte le domande avversarie, condannando alle spese del grado.

A parere dell'Amministrazione la sentenza deve essere riformata per le seguenti

MOTIVAZIONI

a) CAPI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma: *"il ricorso è fondato.*

La ricorrente reclama l'applicazione del punto B.8 della tabella A/1 allegata al D.M. 89/2024 che, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di Assistente Amministrativo, considera servizio valutabile ogni "altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate





al punto 7.1 [ossia scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali]". Analoghe disposizioni sono contenute al punto B.8 dell'allegato A/2 relativo al profilo di Assistente Tecnico; al punto B.5 dell'allegato A/5 per il profilo di Collaboratore Scolastico; al punto B.5 dell'allegato A/6 per il profilo di Operatore Scolastico.

Tali disposizioni vanno riferite ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse ovvero di altri soggetti. L'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro è resa evidente dal fatto che i punti B.7.2 dell'allegato A/1, B.5.2 dell'allegato A/2, B.4.2 dell'allegato A/5, B.4.2 dell'allegato A/6 espressamente considerano servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, i quali certo non possono essere espletati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni. Tale circostanza evidenzia che ciò che rileva è il dato sostanziale di aver prestato servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato col parere n. 02404/2015, numero affare 00161/2011, con riferimento ad analoghe previsioni del d.m. 59/2009).

Peraltro, quando il Ministero ha inteso attribuire rilevanza all'identità soggettiva del datore di lavoro l'ha fatto espressamente (si veda ad es. il punto B.9 dell'allegato A/1, relativo al "servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni" e le analoghe disposizioni presenti negli altri allegati).

Ciò posto, il Ministero non ha contestato né la prestazione dei servizi indicati in ricorso; né che la loro valutazione come richiesto avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un





punteggio di 11,45 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 13,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 12,80 per il profilo di Operatore scolastico.

Conseguentemente, il Ministero deve essere condannato a rettificare la graduatoria attribuendo tali punteggi alla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano considerando solo le fasi di studio ed introduttiva essendo stata la causa decisa in prima udienza".

Viene quindi impugnata la conseguente regolamentazione delle spese e il dispositivo conclusivo per le statuizioni corrispondenti ai capi motivazionali della sentenza impugnati.

c) VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE E LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA

Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 89/2024. Violazione artt. 3 e 97, quarto comma, Cost.

Il servizio prestato da controparte dall'A.S. 2020/21 all'A.S. 2023/24 presso vari istituti scolastici della provincia di Ragusa, in particolare dell'I.S. "R. Poidomani" di Modica, nella qualità di Asacom - alle dipendenze di una società cooperativa - non può essere valutato quale titolo idoneo, relativamente al computo del punteggio finale ai sensi del D.M. n. 89/2024, ai fini della domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 come, invece, erroneamente ritenuto dal Primo Decidente.

Come è noto, la procedura di reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado è condotta dall'Amministrazione Scolastica, la quale procede ad attribuire i punteggi in base ai titoli, culturali e di servizio, presentati dai candidati nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto. La pluralità di tabelle allegate al Decreto assolve la duplice esigenza di consentire ai candidati di concorrere





per più profili tecnico-amministrativi e, dall'altro lato, permettere all'Amministrazione la possibilità di proporzionare il punteggio da attribuire a ciascuno dei concorrenti in base al periodo ed alla tipologia del servizio effettivamente prestato.

I profili per cui si può concorrere sono i seguenti: Assistente amministrativo (Allegato A/1), Assistente tecnico, di Cuoco, di Infermiere (Allegato A/2), guardarobiere (Allegato A/3), Operatore dei servizi agrari (Allegato A/4), Collaboratore scolastico (Allegato A/5), Operatore scolastico (Allegato A/6).

Invero, per ciascuna categoria vi sono due tabelle (A e B) volte a distinguere rispettivamente i titoli di cultura e quelli di servizio. Questi ultimi sono ulteriormente distinti in tre sottocategorie, alle quali corrispondono differenti punteggi, in relazione al tipo di mansione presa in considerazione.

Più nel dettaglio, alla lettera B) dell'Allegato A/1 disciplinante i titoli di servizio per le supplenze di Assistente amministrativo (profilo per il quale controparte concorre) è dato riscontrare:

- i punti 7.1) e 7.2) previsti per attribuire punteggi al servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo od assistente amministrativo, differenziando il relativo punteggio (punti 6 ovvero ridotto alla metà) a seconda della natura, pubblica o privata, delle scuole nelle quali si è prestato tale servizio (es. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; scuole primarie statali; scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali ovvero scuole dell'infanzia non statali autorizzate; scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non





statali paritarie);

- Il punto 8) per valutare *"altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente"*, prevedendo anche qui la distinzione del punto precedente (punti 1,20 ovvero ridotto alla metà).

- Infine, il punto 9) volto ad attribuire punti per il *"servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici"* (punti 0,60).

Analoga disciplina differenziata si rinviene nei successivi allegati, in particolare quello concernente il profilo di Collaboratore Scolastico (All. A/5, lett. B, punti 4.1, 4.2, 5 e 6) e di Operatore Scolastico (All. A/6, lett. B, punti 4.1, 4.2, 5 e 6), profili anch'essi selezionati dalla Sterlino.

Emerge chiaramente la volontà di attribuire un punteggio maggiore ai profili che richiedono una particolare responsabilità o professionalità in ambito scolastico (quali, appunto, il responsabile amministrativo o l'assistente amministrativo per il primo Allegato) e gradualmente riducendolo per gli altri profili in base all'afferenza con le mansioni svolte.

Peraltro, sembra utile ribadire che tutti i servizi valutabili (e previsti) nelle tabelle fanno riferimento esclusivo ai servizi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. È, infatti, questa la *ratio* sottesa all'intera procedura di reclutamento del personale ATA, in modo da garantire l'inserimento nell'organico scolastico di soggetti che abbiano già soddisfatto i requisiti minimi richiesti per ogni pubblico impiego e che aspirino ad ottenere una stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Purtuttavia, è altresì possibile che l'Amministrazione prenda in considerazione - attribuendo il relativo punteggio e





consentendo l'opportunità di concorrere - anche ulteriori servizi non svolti alle dipendenze delle PP.AA. quanto piuttosto di gestori privati purché la stessa Amministrazione lo preveda espressamente.

Questo è il caso del punto 7.2. (come anche dei successivi punti contenuti negli ulteriori Allegati) delle tabelle sopra citate ove si valuta il servizio di cui al precedente punto 7.1. presso scuole che statali non sono. Ma essa è da considerarsi quale eccezione alla regola generale che attribuisce rilievo solo ai rapporti alle dipendenze della P.A..

Da tale assunto ne discende un primo corollario: **l'elencazione dei titoli di servizio contenuta nelle varie tabelle è da ritenersi tassativa e non meramente esemplificativa.**

Essa, infatti, non lascia spazio ad operazioni ermeneutico-interpretative volte ad inserire tra i titoli già previsti in tabella ulteriori e diversi profili e/o mansioni non previsti né prevedibili tra quelli.

A fortiori, **risulta inaccettabile, perché ultronea rispetto ad una qualsiasi interpretazione estensiva dell'elencazione, ritenere che il punto 8) della tabella dell'allegato A/1 (come pure l'allegato A/5, punto B, comma 5 e l'allegato A/6, punto B, comma 5, per gli altri profili), nel valutare "altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1" - ovvero a quelle del punto 7.2 - ricomprenda qualsiasi servizio, ivi compreso quello prestato in qualità di Asacom, tra l'altro alle dipendenze di società cooperative.**

Erra il giudice di primo grado nel sostenere, in via del tutto sintetica e non meglio precisata, l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro e valorizzando, invece, il dato sostanziale, vale a dire l'aver prestato servizi presso una scuola, a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Secondo la prospettazione fornita in primo grado, infatti, la varietà di titoli presenti nei vari allegati sarebbe giustificata dalla presenza di diverse tipologie di scuole (statali/ non





statali; pareggiate, parificate o sussidiarie) sicché sarebbe valida e corretta la valutabilità di titoli di servizio che, sebbene svolti alle dipendenze di società cooperative con applicazione di una disciplina evidentemente privatistica, siano stati comunque espletati in istituti scolastici e, tra l'altro, sovvenzionati da soldi pubblici.

A nulla, infatti, rileva il dato per il quale, benché svolto da società cooperative, il servizio sia stato reso presso istituti scolastici finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici: esso è e rimane un rapporto alle dipendenze di un privato.

Il decreto fa esclusivo riferimento ai servizi prestati alle dirette dipendenze dello Stato e, in aggiunta, ove prende in considerazione anche servizi resi in scuole che statali non sono (vedi punto 7.2 ed altri) lo prevede espressamente e con riferimento alla specifica tipologia di servizio che di volta in volta rileva.

Si è, in effetti, già sottolineato come la regola generale sottesa all'intera procedura di reclutamento del personale ATA presupponga un servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e che solo eccezionalmente è consentito la valutazione di servizi altri e diversi resi alle dipendenze di soggetti privati.

Tale concetto è ulteriormente ribadito dalla **nota n. 1293 del 22 Febbraio del 2012 resa dalla Direzione Generale per il personale scolastico (all. 4)**, avente ad oggetto proprio le istruzioni e indicazioni operative concernenti i concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994.

Li si dispone infatti che: "Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL", escludendo rilevanza a qualsiasi rapporto di impiego non sussumibile nell'ambito del lavoro pubblico.

Inoltre, nella sentenza impugnata, il giudice, a sostegno della tesi circa la legittimità dell'operazione estensiva





finalizzata a ricomprendere anche il servizio - non pubblico - di Asacom ma comunque reso presso istituti scolastici, richiama il parere del Consiglio di Stato n. 02404/2015 (numero affare 00161/2011, con riferimento ad analoghe previsioni del d.m. 59/2009).

Tuttavia, l'atto consultivo evocato consente di mettere in luce un dato di essenziale rilevanza.

Infatti, la questione sottesa alla richiesta del parere riguardava il servizio prestato dall'interessata come collaboratore scolastico svolto alle dipendenze di una cooperativa sociale appaltatrice dei servizi del Comune.

Pertanto, pur essendo simile la controversia diversa ne risulta, invece, la qualifica professionale di riferimento, sulla quale è bene riflettere.

I molteplici titoli di servizio elencati negli allegati mirano a valutare profili scolastici (appunto, tecnici, amministrativi ed ausiliari) e, cioè, che abbiano un'attinenza funzionale con i profili per i quali si concorre.

Se è vero che il menzionato parere esprime l'accoglimento del ricorso ivi contenuto, è altresì vero che lo fa con esclusivo riferimento al servizio di collaboratore scolastico figura, questa, certamente prevista negli allegati e facilmente riconducibile tra i servizi espletabili in un istituto scolastico.

È, quindi, erroneo estenderne la portata applicativa a mansioni o servizi differenti da quello del caso richiamato, come risulta essere il ruolo di Asacom.

L'assistente Specialistico all'Autonomia e alla Comunicazione, a dire il vero, si differenzia notevolmente - per requisiti richiesti e capacità professionali - dagli altri servizi. Esso ha un ruolo di tipo sanitario ed assistenziale più che tecnico-amministrativo, non essendo comparabile ai profili, ad esempio, di responsabile od assistente amministrativo né di operatore o collaboratore scolastico.

Sicché, a nulla rileva sottolineare l'ampiezza e la non meglio specificata locuzione di "altro servizio" prevista dal punto 8)





della tabella B del primo Allegato, come pure di quelli successivi, in quanto tale dizione non rappresenta una formula di stile per ricomprendervi qualsiasi servizio diverso da quelli già elencati bensì, ed unicamente, servizi che abbiano una relazione inestricabile con le mansioni tipiche da svolgere in un istituto comprensivo, diverse da quelle didattiche.

Inoltre, dirimente appare il dato per il quale il Decreto Ministeriale contiene già una previsione volta a valorizzare l'acquisizione di competenze socio-sanitarie mediante frequenza di appositi corsi e relative certificazioni.

Questo è proprio il caso dell'allegato A/5 (figura del collaboratore scolastico) che prevede - non già tra i titoli di servizio ma nella tabella A, relativa ai titoli di cultura -, il punto 2, consentendo di attribuire il punteggio di 1 per le qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili, rilasciati dalle Regioni.

Evidentemente, l'Amministrazione consente di valutare, con l'ottenimento di apposita certificazione, l'acquisizione di tali specifiche qualifiche senza ulteriormente prevedere il servizio di Asacom come idoneo all'attribuzione di ulteriore punteggio, né tantomeno se reso alle dipendenze di società cooperative.

Neppure corretto sembra il "dato sostanziale" evocato dal primo Decidente, vale a dire l'irrilevanza tanto della qualifica del datore di lavoro quanto della mancata ed espressa previsione di un servizio quale titolo valutabile, poiché evidenziare unicamente il luogo scolastico presso il quale si è prestato una determinata mansione sortirebbe un effetto errato e distorto.

Precisamente, consentire un'apertura senza limiti alla concorrenza, e successiva attribuzione di punteggio, a candidati che abbiano svolto una non meglio definita (e, virtualmente illimitata) gamma di servizi, quali titoli per partecipare all'aggiornamento delle graduatorie ATA, per il sol fatto di averli prestati in ambito scolastico, svilirebbe la tassatività dell'elencazione oltre che la *ratio* della procedura stessa.





Non è rilevante che un qualsiasi servizio venga svolto PRESSO un istituto scolastico (sebbene ne costituisca un presupposto imprescindibile); è dirimente, piuttosto, il tipo di servizio svolto.

Correttamente, infatti, l'Amministrazione Scolastica non ha attribuito alcun punteggio per il servizio reso da controparte in qualità di Asacom in quanto esso non è previsto, né diversamente prevedibile, tra i titoli di servizio elencati negli allegati al D.M. n. 89/2024.

Per contro, il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato i criteri tabellari, operando un processo ermeneutico oltremodo estensivo di un servizio che, *expressis verbis*, non risulta elencato.

Ne consegue logicamente che la mancata previsione, tra i vari titoli di servizio, dell'impiego quale Asacom non è una dimenticanza da colmare in via interpretativa, come effettuato dal giudice di primo grado, ma una precisa e legittima scelta del Ministero, prima, e dell'Istituto scolastico, poi (in sede di valutazione al fine di stilare la relativa graduatoria), a fronte della quale la controparte non può pretendere il riconoscimento di titoli non previsti (né prevedibili) nello stesso decreto in quanto, ove il Ministero avesse voluto inserire anche la valutazione dei predetti servizi, lo avrebbe certamente fatto come, fra l'altro, è dato riscontrare nell'ipotesi di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. di cui allo stesso n.8 ai quali, del resto, non è comparabile il servizio di Asacom.

§

Nemmeno le difese *ex adverso* prospettate in sede di ricorso introduttivo (coincidenti, in parte, con il ragionamento condotto dal giudice di primo grado) appaiono ragionevoli.

Invero, e sotto altro profilo, la circostanza per la quale il Decreto Ministeriale specifica il servizio reso alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (rispettivamente, al punto 9 degli Allegati A/1 e A/2; punto 7 degli Allegati A/3 e A/4; punto 6 degli Allegati A/5





e A/6) non costituisce una restrizione dei titoli valutabili ma, anzi, una previsione per valorizzare servizi non altrimenti valutabili.

Basti pensare che, proprio in tale mansione, rientra - come si legge anche dalle avvertenze di cui a pag. 18 lett. A) secondo periodo - il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Salvo diverse disposizioni, che espressamente stabiliscano la valutazione di ulteriori servizi anche alle dipendenze di privati, il servizio valutabile è, e non potrebbe essere diversamente, quello prestato alle dipendenze dello Stato.

Non risulta assolutamente utile il richiamo, fatto da controparte, alla decisione del CGA del 4/11/2008 n°878 che, tra l'altro, verte sulla controversia relativa ad un concorso per dirigente tecnico archeologo del ruolo dei beni culturali, in quanto palesemente diverse ne risultano le questioni fattuali, oltre che normative, di riferimento.

Neppure l'ulteriore pronuncia, erroneamente rammentata da controparte, resa dal Consiglio di Stato, sez. II, 13.8.2015, n. 161 è dirimente poiché è relativa a ben altra materia.

In aggiunta, sono errate le considerazioni per le quali - sempre secondo la difesa della controparte - non valutare il servizio Asacom come titolo idoneo ai fini dell'attribuzione di punteggio per concorrere, partecipare e, quindi, essere inseriti nella graduatoria ATA III Fascia violerebbe l'art. 45 della Legge n. 144/1999 richiamata dal D.M. n. 717/2014.

Tale disposizione, concernente la predisposizione di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, prevede una riserva pari al 30% ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

Tuttavia, tale norma non è minimante afferente al servizio prestato in qualità di Asacom (!).

Infatti, la ratio sottesa alla emanazione della Legge n.





144/1999 e, nello specifico, dell'art. 45, comma 8, a ben ricordare, riguarda(va) i c.d. ex LSU (cioè, gli ex lavoratori socialmente utili) e era volta ad affrontare la grave carenza del personale scolastico dell'epoca usando la competenza statale nella disciplina di codesto personale; nel dettaglio, essa era essenzialmente stata pensata per il servizio prestato dalle ditte di pulizie operanti negli istituti scolastici.

Servizio, quello relativo alla pulizia, nettamente differente da quello di un operatorio socio-sanitario ed assistenziale quale è quello di Asacom.

Pertanto, appare del tutto inconferente richiamare tale disposizione in relazione alla mansione di cui controparte pretende il riconoscimento.

§§

Infine, se si accogliesse, come in realtà già avvenuto con la sentenza che qui si impugna, la possibilità di valutare servizi resi alle dipendenze di soggetti privati purché prestati presso (vale a dire, all'interno dello spazio fisico scolastico) le scuole, vi sarebbe una chiara ed espressa antinomia con il dettato costituzionale, in particolare con i principi di cui agli artt. 3 e 97, quarto comma, Cost.

Orbene, irragionevole e contraddittoria sembra essere la disciplina individuata in primo grado, che è più favorevole per chi ha prestato servizio di qualsiasi tipo alle dipendenze di ente privato e peggiore per chi ha svolto un impiego alle dirette dipendenze di amministrazioni statali.

Sostenere che una simile violazione non sussista, sempre a detta di parte appellata, in quanto il decreto stesso già prevede un caso del genere, non è corretto e, paradossalmente, conferma quanto sin qui detto.

Controparte rinvia, nello specifico, al punto B), punti 5 e 6, della tabella A/6 per il profilo di operatore scolastico, nel quale si dispone che un anno di servizio presso una scuola paritaria (evidentemente non statale) valga 0,90 punti, mentre un anno di servizio presso un ente pubblico, viene valutato con il minor





punteggio di 0,60.

Da ciò si prospetterebbe, secondo l'assunto mosso dalla Sterlino, che l'art. 3 Cost. non è in alcun modo violato poiché si prevede espressamente che il servizio reso alle dipendenze di gestori privati è valutato con un punteggio addirittura maggiore rispetto a quello reso alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Vero è che questo punteggio risulta essere superiore (nella misura di 0.30 punti) di quanto invece possa essere attribuito ad un servizio reso mediante rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma ciò è possibile in quanto è lo stesso Decreto a prevedere espressamente, ed eccezionalmente, una simile ipotesi.

In altri termini, si reitera ancora una volta che il principio ispiratore dell'intera procedura di reclutamento, per mezzo delle graduatorie di circolo e di istituto e secondo gli allegati al D.M., è quello di valutare un servizio prestato alle dipendenze dello Stato; quindi, la candidatura presentata in domanda sarà finalizzata ad ottenere un profilo che continuerà ad essere disciplinato e regolato secondo le regole del pubblico impiego.

Solo eccezionalmente, in quanto espressamente sancito, è consentito valutare servizi prestati non alle dipendenze di PP.AA.

È una scelta discrezionale dell'Amministrazione, non desumibile in via interpretativa né in modo restrittivo né, tantomeno, in via estensiva: *quod Lex* (in questo caso, il Ministero dell'Istruzione) *voluit, dixit*.

Non avere previsto il servizio di Asacom, quindi, pur prestato all'interno di istituti scolastici pubblici ma alle dipendenze di società cooperative è una chiara volontà dell'Amministrazione.

Ma la violazione più grave sarebbe quella del meccanismo concorsuale di cui all'art. 97, quarto comma, Cost.

In effetti, pretendere di essere inseriti - a seguito del servizio reclamato - nelle graduatorie di circolo ed istituto con connessa attribuzione di punteggio significherebbe consentire a tali candidati di svolgere, ove utilmente posizionati in graduatoria, il





relativo incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIM presso le scuole statali che, se espletato per 24 mesi, consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti o c.d. "24 mesi".

Tale passaggio determinerebbe la possibilità di ottenere nuovi incarichi oltre all'eventuale immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione Statale.

È evidente il contrasto con la procedura che vede l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni mediante concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 97 Cost., specie se si sottolinea che il servizio di cui si pretende il riconoscimento non è affatto reso alle dipendenze dello Stato né espressamente richiamato in tabella né, soprattutto, svolto tramite una previa selezione di natura concorsuale.

Permettere un siffatto meccanismo, consentirebbe una facile elusione del meccanismo concorsuale (sebbene per soli titoli), creando un canale di transizione dal privato al pubblico impiego eludendo i principi costituzionali.

Infatti, la gestione delle graduatorie è ispirata al principio di meritocrazia ed alla selezione mediante concorso per l'immissione dei candidati idonei all'interno degli organici scolastici; principio e selezione, questi ultimi, certamente mancanti nella selezione dei lavoratori delle società cooperative qui in esame, non essendo individuati da concorso o da graduatorie, né da qualsivoglia procedimento selettivo bensì, ed unicamente, dal diritto privato.

In conclusione, attesa la mancanza di disposizioni che esplicitamente prevedano il servizio prestato dalla controparte presso gli istituti scolastici, deve ribadirsi che tale servizio non può essere valutato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto per le supplenze di assistente amministrativo di terza fascia, sub. n. 8) tabella Allegato A/1 avendo, pertanto, l'Amministrazione correttamente operato nel non valutare i titoli esposti da parte appellata.





Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- In via principale e nel merito, accogliere i motivi *ut supra* riportati e, in riforma della gravata pronuncia, dichiarare infondate le domande avanzate con il ricorso di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi in relazione al valore della controversia.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, stante l'elevato numero degli stessi e considerata l'esigenza di celerità ed economia processuale, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che, dall'accoglimento delle domande contenute nel ricorso di primo grado o, per converso, dall'accoglimento del presente appello, potrebbero avere un detrimento nella loro posizione nelle graduatorie in cui controparte ha richiesto la rettifica del punteggio attribuitole.

Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

RILEVATO

che la tradizionale notifica per pubblici proclami risulta oltremodo onerosa e, comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino,





potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, "in tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la Scrivente Difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce:

- 1) Sentenza n. 1233/2024;
- 2) Relata di notifica della sentenza n. 1233/2024;
- 3) Decreto ministeriale n. 89/2024, contenente la tabella di valutazione dei titoli di servizio;
- 4) Istruzioni ed indicazioni operative della Direzione Generale per il personale scolastico;
- 5) ricorso di primo grado notificato;
- 6) memoria di costituzione di primo grado.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, ha prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.

Catania, 8 gennaio 2025

Angelo Francesco Nicotra

AVVOCATO DELLO STATO

